

Codice DB1009

D.D. 22 giugno 2011, n. 190

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di tre pozzi ubicati in localita' Podio, nel Comune di Bene Vagienna (CN), a servizio dell'acquedotto del Comune di Narzole (CN).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

a) L'area di salvaguardia di tre pozzi ubicati in località Podio, nel Comune di Bene Vagienna (CN), a servizio dell'acquedotto del Comune di Narzole (CN), é definita come risulta nell'elaborato "Tavola Unica – n. 3 pozzi ad uso idropotabile località Podio – Proposta di delimitazione aree di salvaguardia – Base topografica: Carta Catastale Comune di Bene Vagienna Fg. 5-6-7 – Rappresentazione: scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia in argomento è stata determinata, in via cautelativa, considerando l'inviluppo delle fasce di rispetto ristretta e allargata derivanti dall'esercizio contestuale dei tre pozzi ed è stata dimensionata utilizzando per il calcolo delle isocrone le portate estraibili contemporaneamente dai tre pozzi, secondo la portata massima prevista per ciascuno di essi.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

d) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a

garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo all'edificio rurale vetusto e disabitato privo di allacciamento fognario ed all'adiacente pozzo ad uso domestico in falda freatica.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bene Vagienna affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio